



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 07/01/2021

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddeata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi dell'art. 1 comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU nella misura del 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;



COMUNE DI ROVIGO

Visti, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 78 del D.L. 14 Agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, il quale ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, l'imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per gli immobili di cui al comma 1 lettera d) relativi a *“immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacolo cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;”*;

Preso atto di quanto disposto dai seguenti commi dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178:

- Comma 48 *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

- Comma 599 *“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”;

Dato atto che l'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019, dispone che *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.”*;

Richiamato l'art. 1, comma 757 della Legge 160/2019, il quale dispone che *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al*



COMUNE DI ROVIGO

comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30/07/2020, avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare per l’anno 2020”;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” ;

Richiamato l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.”;

Richiamata la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che *“E evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al comma 756.”;*

Datto atto che alla data odierna il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 756 non è ancora stato reso disponibile;

Rilevato che il comma 741, lettera c punto 6, ha ripristinato la potestà regolamentare, consentendo la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1 del D.Lgs del 15 Dicembre 1997, n. 446, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

Richiamato l’art. 106 del D.L. 19/05/2020, n. 34, il quale al comma 3-bis dispone che *“Per l’esercizio 2021 il termine per deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*



COMUNE DI ROVIGO

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Tutto quanto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di stabilità 2020);

VISTO Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;

VISTO il «Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie» approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2020;

VISTO il «Regolamento per l'applicazione della «nuova IMU», approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2020;

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, con il quale è stato conferito alla D.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2019, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8/2/2019;

DATO ATTO che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: FAVOREVOLE;
- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. Presenti n. voti favorevoli n., voti contrari n. astenuti n.
per quanto sopra,

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. Di approvare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:



COMUNE DI ROVIGO

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU per mille	Aliquote IMU %	Riferimento Legislativo (L. 160/2019)
1	Aliquota ordinaria per fattispecie diverse da quelle di seguito indicate	10,60 per mille	1,06 per cento	Art. 1, comma 754
2	Abitazioni principali, escluse le cat. A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze	Esente	Esente	Art. 1, comma 740
3	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00 per mille, con detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	0,6 per cento, con detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	Art. 1, comma 748, 749
4	Immobili categoria D	10,60 per mille	1,06 per cento	Art. 1, comma 753
5	Aree fabbricabili	10,60 per mille	1,06 per cento	Art. 1, comma 754
6	Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;	Esenti	Esenti	Art. 1, comma 758, lett. c)
7	Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione	Esenti	Esenti	Art. 1, comma 758, lett. a)
8	Terreni agricoli	10,60 per mille	1,06 per cento	Art. 1, comma 752
9	Immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o	Esenti	Esenti	Art. 21 Regolamento in materia di IMU e



COMUNE DI ROVIGO

	statutari.			art. 1, comma 777, lett. e) L. 160/2019
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1,00 per mille	0,1 per cento	Art. 1, comma 750
11	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,00 per mille	0,00 per cento	Art. 1, comma 751
12	Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, aliquota ridotta limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica del conduttore ed eventuali pertinenze, alle condizioni stabilite negli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (<u>allegato 1</u>)	9,60 per mille, ridotta del 25%	0,96 per cento, ridotta del 25 %	Art. 1, comma 760
13	Aliquota ridotta limitatamente ai fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a conduttori assoggettati a sfratto per morosità convalidato con sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria, a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto e fino all'avvenuto rilascio degli stessi, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (<u>allegato 2</u>)	4,00 per mille	0,40 per cento	
14	Azzeramento limitatamente agli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), sfitti da almeno 6 mesi e riaffittati nel corso dell'anno 2021 ad uso di esercizio di vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250), a condizione permanga il contratto di locazione in essere per almeno un anno e che vi sia l'impegno	0,00 per mille	0,00 per cento	



COMUNE DI ROVIGO

	nel contratto stesso di trasferire una parte del beneficio fiscale dato dal presente azzeramento per il 40% al locatario tramite la riduzione del canone di locazione rispetto al canone stabilito dalla parti, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (<i><u>allegato 3</u></i>)			
--	--	--	--	--

3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6;
4. Di prendere atto di quanto disposto dall'art. 78 del D.L. 14 Agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 Ottobre 2020, n. 126, il quale ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, l'imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per gli immobili di cui al comma 1 lettera d) relativi a *“immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacolo cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;”*
5. Di prendere atto di quanto disposto dai seguenti commi dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178:
 - Comma 48 *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;*
 - Comma 599 *“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*



COMUNE DI ROVIGO

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”;

6. Di approvare gli allegati 1, 2 e 3, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. Di disporre che copia della presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
8. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2021;
9. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
10. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
12. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza di applicazione delle agevolazioni ed aliquote approvate, con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 08/01/2021

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale